



Servizio di supporto alla Sezione regionale di Controllo per il Piemonte

Via Roma, 305 - 10123 Torino Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

CORTE DEI CONTI

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

del Comune di LA LOGGIA (TO)

Oggetto: Bilancio di previsione 2012 - Pronuncia ai sensi dell'art. 1, comma 168 legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n.333/2012/SRCPIE/PRSE approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data A5novembre 2012.

Il Funzionario preposto

Doth Federico Sola





CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



OC. INTERNO N.27394644 del 21/11/2012

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 333 /2012/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai sigg. Magistrati:

Dott.

Mario

PISCHEDDA

Presidente f.f.

Dott.

Gianfranco

BATTELLI

Consigliere

Dott.

Giancarlo

ASTEGIANO

Consigliere

Dott.

Giuseppe Maria

MEZZAPESA

Primo Referendario relatore

Dott.

Walter

BERRUTI

Primo Referendario

Dott.ssa

Alessandra

OLESSINA

Primo Referendario

Nell'adunanza del giorno 15 novembre 2012;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2012, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di La Loggia**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione di controllo ha convocato la

PROT. N. AZ3S8

22 NOV. 2012

Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa;

PREMESSO

La legge n. 266 del 2005, all'art. 1, commi 166 167 e 168 prevede che, "ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", le Sezioni regionali di controllo, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (c.166) "comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno".

Questo controllo è stato valorizzato dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, (il cui art. 6, comma 2, prescrive che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano "comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario" e lo stesso Ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica) e dal recentissimo D. L. 10 ottobre 2012 n 174, in corso di conversione, che ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive.

Giova precisare che si tratta di un controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all'Ente l'adozione delle

necessarie misure correttive; la (potenziata) vigilanza sulla loro adozione, da parte degli enti interessati, non fa venir meno la natura collaborativa, trattandosi di attività indispensabile per l'effettività del controllo, nettamente separata dall'attività amministrativa degli enti (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

La natura collaborativa del controllo in questione suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse, o da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali. In ogni caso, l'Ente è tenuto a valutare le segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, e alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate.

Va infine precisato che l'esame è limitato al profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO

Dall'analisi della relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2012, redatta ai sensi del sopra richiamato art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione del Comune e dalla relativa istruttoria sono emerse le seguenti criticità:

si è riscontrata una differenza di parte corrente negativa (- 434.000 euro) ripianata con mezzi straordinari, ovvero con contributi per permessi di costruire destinati a spesa corrente per il 42,14%. Il ricorso a mezzi straordinari supera la percentuale del 5% del valore della spesa corrente (percentuale di riferimento desunta, quale parametro, facendo riferimento al DM 24 settembre 2009 "individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2010-2012"); si è rilevata peraltro una differenza fra entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo, parl a 148.000 euro, non destinata a spese per investimenti. Nella

determinazione di tale importo non si è peraltro tenuto conto della quota (434.000 euro)

di contributi per permessi di costruire destinati a spesa corrente

Le suddette criticità sono state formalmente segnalate all'Ente, invitandolo a fornire le proprie

deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot. 11115 del 18 ottobre 2012

e con successiva nota prot. 11826 dell'8 novembre 2012.

In sede di contraddittorio, inoltre, considerato che con gli artt. 6 e 16 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sono state previste modifiche alla disciplina finanziaria applicabile agli Enti locali già nel corso dell'esercizio 2012, si è invitato l'Organo di revisione, nell'esercizio delle sue funzioni, a verificare l'attuazione da parte dell'Ente delle previsioni contenute nel citato D.L. n. 95/2012, nonché la loro incidenza sugli equilibri di bilancio

Al riguardo, l'Ente ha precisato che provvederà in sede di assestamento alla costituzione del fondo di svalutazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 95/2012. Quanto alla prevista riduzione delle entrate per trasferimenti, ha invece dichiarato che la previsione risulta già linea con quanto previsto dal Ministero dell'Interno.

e sull'osservanza del Patto di stabilità interno, segnalando alla Sezione le eventuali criticità.

Si segnalano anche le previsioni *medio tempore* introdotte dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, in corso di conversione che hanno modificato ed integrato quelle di cui al decreto legge n. 95/2012.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dal comma 168 della sopracitata Legge n. 266/2005 ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita camera di consiglio per l'esame collegiale della situazione.

RITENUTO

In merito alle criticità sopra rilevate, in sede di contraddittorio l'Ente ha precisato che, alla data del 31 ottobre 2010, la differenza tra i primi tre titoli delle entrate e del I titolo della spesa ammonterebbe a –166.000 euro, cifra più bassa rispetto alle previsioni contenute nel questionario (-434.000 euro), presumendosi l'applicazione di una quota più bassa di contributi per permesso di costruire rispetto a quanto inizialmente previsto e comunque inferiore al 5% della valore della spesa corrente.

In ogni caso detti importi vanno a cumularsi alle altre entrate non ripetitive (170.000 euro), solo in parte destinate a spese non ripetitive (22.000 euro), dunque alla differenza pari a 140.000 euro che risulta non utilizzata per spese per investimenti. L'Ente ha evidenziato come anche queste ulteriori voci corrispondano a risorse i cui stanziamenti iniziali sono ad oggi aderenti a quanto accertato e riscosso.

Preso atto di tutto quanto sin qui riportato, ritiene in ogni caso questa Sezione di rilevare, come già precisato in più occasioni, che deve evitarsi, oltre certi limiti, la destinazione a spesa corrente di entrate di carattere straordinario che denota uno squilibrio strutturale ripianato con mezzi straordinari non reiterabile nel tempo. Si osserva come non risulti garantito che le entrate non ripetitive, per il loro carattere di variabilità, si ripetano nella stessa misura negli esercizi successivi. Pertanto, non solo va evitato ogni scostamento tra accertamenti e riscossioni (circostanza in verità non rilevata nel caso di specie), ma va anche ponderata la tipologia di spese da finanziare con tali entrate, onde evitare rischi per i futuri equilibri di bilancio. Quindi particolare attenzione va prestata anche alla destinazione di tali risorse variabili che devono essere finalizzate a spese di investimento, ovvero a spese correnti di carattere straordinario (punto 20, principio contabile n. 2- gestione nel sistema del bilancio). Diversamente viene in evidenza uno squilibrio strutturale di parte corrente e dunque il determinarsi di situazioni di rischio per i futuri equilibri di bilancio, derivanti dal finanziamento di spese correnti consolidate attraverso entrate non aventi la stessa natura. Al riguardo, non ha alcun rilievo la circostanza che tale differenza sia stata determinata per lo più dall'utilizzo, per il finanziamento delle spese correnti di una quota dei proventi relativi agli oneri concessori, nei limiti consentiti dalla legge,



trattandosi pur sempre di entrate aventi carattere non ripetitivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte

invita

l'Amministrazione comunale:

- adottare misure gestionali e programmatorie tese a prevenire qualsiasi ad compromissione dell'equilibrio della situazione corrente, assicurando un bilanciamento strutturale fra entrate e spese, senza rischi anche per i futuri equilibri di bilancio;
- a dare adempimento alle previsioni di cui al D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e al D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in corso di conversione.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale in persona del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di La Loggia (To);

Così deliberato in Torino nell'adunanza del giorno 15 novembre 2012.

IL PRESIDENTE F.F.

PISCHEDDA)

Depositata in Segreteria il 2 1 NOV. 2012

PROT. N.

Il Funzionario preposto

(Þott.∥Federico/ജ̂oLA)

COMUNE DELA LOGGIA